



Agosto 2015

## **Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sul registro delle professioni psicologiche (ordinanza sul registro LPPsi; OPsiReg)**

### **1. Situazione di partenza**

La legge federale del 18 marzo 2011<sup>1</sup> sulle professioni psicologiche (LPPsi) è entrata in vigore il 1° aprile 2013, ad eccezione degli articoli 38 - 43 (sezione 3: Registro). Nella stessa data è entrata in vigore anche l'ordinanza del Consiglio federale del 15 marzo 2013<sup>2</sup> sulle professioni psicologiche (OPsi), che attua gran parte delle disposizioni di esecuzione della LPPsi.

L'ordinanza sul registro delle professioni psicologiche (ordinanza sul registro LPPsi) costituisce l'ultima parte della normativa di attuazione della LPPsi. Secondo l'articolo 40 capoverso 2 LPPsi, il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sui dati che devono essere contenuti nel registro delle professioni psicologiche (PsyReg) e sulle modalità del loro trattamento. L'ordinanza dovrà entrare in vigore il 1° ottobre 2015 assieme agli articoli 38 - 43 LPPsi, che concernono lo PsyReg.

Lo PsyReg avrà scopi e funzionalità corrispondenti a quelli dell'attuale registro delle professioni mediche (MedReg) e, anche per gli aspetti tecnici, sarà basato sul MedReg. Di conseguenza, l'ordinanza sul registro LPPsi è stata stilata, nei limiti del possibile, analogamente all'ordinanza del 15 ottobre 2008<sup>3</sup> sul registro delle professioni mediche universitarie (ordinanza sul registro LPMed) e armonizzata con la sua revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2015. L'elaborazione delle disposizioni d'ordinanza concernenti lo PsyReg ha potuto beneficiare dell'esperienza pluriennale accumulata nella gestione e lo sviluppo del MedReg.

Secondo l'articolo 38 LPPsi, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) tiene un registro sui titolari di un titolo federale o di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto in un settore specialistico della psicologia di cui all'articolo 8 LPPsi (psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva, psicologia clinica, neuropsicologia e psicologia della salute), sui titolari di un'autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale nonché sui fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare la psicoterapia durante 90 giorni e che si sono annunciati nei Cantoni.

I dati su questi tre gruppi di persone non sono ancora centralizzati e non sono elaborati in base a criteri uniformi. I dati necessari dovranno invece essere raccolti, trattati e iscritti gradualmente nello PsyReg con il sostegno dei Cantoni, della Commissione delle professioni psicologiche, delle associazioni professionali e delle organizzazioni responsabili dei cicli di perfezionamento accreditati in psicologia e psicoterapia. Per questo motivo, il pubblico non potrà accedere allo PsyReg già dal momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, ma solo quando il registro sarà sufficientemente completo per garantire al pubblico un'informazione trasparente e aggiornata. Ciò avverrà entro un anno dall'entrata in vigore dell'ordinanza sul registro LPPsi.

---

<sup>1</sup> RS 935.81

<sup>2</sup> RS 935.811

<sup>3</sup> RS 811.117.3

## **2. Commenti alle singole disposizioni**

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### *Articolo 1 Oggetto*

Il *capoverso 1* definisce il campo d'applicazione dell'ordinanza. Disciplina di conseguenza la gestione del registro, determina i dati da iscrivere nello PsyReg e stabilisce le modalità di utilizzazione dei contenuti per i diversi utenti. Il *capoverso 2* contiene un elenco esaustivo delle tipologie di persone i cui dati sono iscritti nello PsyReg. Si tratta segnatamente dei seguenti gruppi: i titolari di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto nei settori specialistici della psicologia di cui all'articolo 8 LPPsi, ossia psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva, psicologia clinica, neuropsicologia e psicologia della salute (*lett. a*); i titolari di un'autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale (*lett. b*) e le persone che si sono annunciate come fornitori di prestazioni per una durata massima di 90 giorni (*lett. c*).

#### *Articolo 2 Autorità competenti*

Secondo il *capoverso 1*, la gestione dello PsyReg è di competenza dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Il *capoverso 2* spiega che una gestione accurata presuppone un buon coordinamento delle attività fra i diversi fornitori di dati, segnatamente i Cantoni, le organizzazioni responsabili dei cicli di perfezionamento (organizzazioni responsabili del perfezionamento) e la Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo). Ciò significa concretamente che l'UFSP è in costante contatto con i partner responsabili dell'attuazione e che prende le misure necessarie a garantire un'attività coordinata tra tutte le parti interessate. Secondo il *capoverso 3*, l'UFSP concede inoltre i diritti individuali di accesso e trattamento dei dati per il registro.

### **Sezione 2: Dati, fornitura e iscrizione di dati**

#### *Articolo 3 Contenuto del registro*

L'*articolo 3* presenta un elenco esaustivo dei dati contenuti nello PsyReg relativi alle tre tipologie di persone iscritte nel registro di cui all'articolo 1 capoverso 2. Per i titolari di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto dalla PsiCo nei cinque settori specialistici si iscrivono i seguenti dati elencati al *capoverso 1*: dati personali (*lett. a e b*), lingua di corrispondenza (*lett. c*) e cittadinanza/e (*lett. d*).

Il registro deve inoltre contenere un numero d'identificazione univoco per ogni persona iscritta al fine di garantire che le persone iscritte possano essere chiaramente identificate e distinte. Il Global Location Number o numero GLN attribuito dalla fondazione indipendente svizzera RefData, che è già impiegato come numero d'identificazione univoco nel MedReg, è ripreso anche nello PsyReg come identificatore personale univoco (*lett. e*).

Secondo la *lettera f*, il registro deve contenere anche i diplomi universitari in psicologia riconosciuti delle persone iscritte, con indicazione del Paese e della data di rilascio. In questa categoria rientrano sia i diplomi universitari svizzeri riconosciuti secondo l'articolo 2 LPPsi, sia i diplomi esteri riconosciuti dalla PsiCo secondo l'articolo 3 LPPsi.

La *lettera g* stabilisce che il registro debba contenere anche i titoli federali di perfezionamento con luogo e data di rilascio. A questo proposito è opportuno sottolineare che devono essere iscritti sia i titoli considerati federali in base alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 49 capoversi 1 e 2 LPPsi, sia i futuri titoli federali di perfezionamento di cui all'articolo 8 LPPsi.

Il registro contiene altresì i titoli esteri di perfezionamento riconosciuti con data e luogo di rilascio, nonché la data del riconoscimento da parte della PsiCo, conformemente all'articolo 9 LPPsi (*lett. h*).

È interessante notare la *lettera i*, secondo la quale bisogna indicare nello PsyReg la data del decesso della persona iscritta. Si tratta di un'iscrizione tecnica, che consente all'UFSP di garantire che tutti i dati relativi a una persona deceduta possano essere cancellati dal registro conformemente all'articolo 43 capoverso 4 LPPsi. Questi dati possono poi essere utilizzati a scopi statistici in forma anonimizzata.

Secondo la *lettera j*, nel registro delle professioni psicologiche è riportato infine, per le persone che gestiscono una propria impresa, per esempio un proprio studio, anche il numero d'identificazione delle imprese (IDI). L'IDI è stato introdotto con l'entrata in vigore della legge federale del 18 giugno 2010<sup>4</sup> sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) e ha sostituito il vecchio numero IVA. Con l'ordinanza del 26 gennaio 2011<sup>5</sup> sul numero d'identificazione delle imprese OIDI (art. 3 cpv. 1 lett. b), il Consiglio federale ha obbligato, assieme ad altri registri amministrativi, anche quello delle professioni mediche ad annunciare all'Ufficio federale di statistica (UST) le cosiddette unità IDI. L'iscrizione dell'IDI avviene ora così anche nel registro delle professioni psicologiche (commento all'art. 7).

Il *capoverso 2* elenca i dati iscritti nel registro relativi ai titolari di un'autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Oltre ai dati di cui al *capoverso 1 (lett. a)*, si tratta delle informazioni sull'autorizzazione di esercitare la professione, segnatamente il/i Cantone/i che ha/hanno rilasciato l'autorizzazione con data della stessa (*lett. b*) e la base in virtù della quale è stata rilasciata l'autorizzazione (*lett. c*). Riguardo alla base per la concessione dell'autorizzazione si distingue fra autorizzazioni in base al diritto cantonale, conformemente all'articolo 49 capoverso 3 LPPsi (disposizioni transitorie) e autorizzazioni basate sull'articolo 24 LPPsi. Per le persone iscritte che dirigono un proprio studio, i Cantoni iscrivono i dati richiesti, ossia indirizzo dello studio, numeri di telefono e indirizzi elettronici (*lett. d*). Secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera c LPPsi, i Cantoni devono verificare nel quadro del rilascio dell'autorizzazione se lo psicoterapeuta padroneggia una lingua nazionale. Conformemente alla *lettera e*, le competenze linguistiche devono essere iscritte nel registro. Nel caso in cui l'autorizzazione sia stata rilasciata con delle restrizioni o degli oneri ai sensi dell'articolo 25 LPPsi, il Cantone che ha rilasciato l'autorizzazione deve menzionarlo nel registro (*lett. f*). Alla stessa stregua, il Cantone responsabile del rilascio deve iscrivere nel registro un'eventuale revoca (cfr. art. 26 LPPsi) o rifiuto dell'autorizzazione (*lett. g*). Nel registro si deve iscrivere inoltre la soppressione delle restrizioni con la data della stessa (*lett. h*), il motivo del rifiuto o della revoca dell'autorizzazione di esercitare la professione (*lett. i*) nonché eventuali misure disciplinari ordinate dalle autorità di vigilanza cantonali conformemente all'articolo 30 LPPsi (*lett. j*). I dati personali degni di particolare protezione di cui alle lettere h - j devono invece essere registrati in un settore sicuro, separato dal resto del registro, e le iscrizioni a riguardo non sono accessibili al pubblico (cfr. commenti agli art. 4 cpv. 2 e art. 6 cpv. 2).

Secondo il *capoverso 3*, lo PsyReg dovrà contenere anche dati sui fornitori di prestazioni che esercitano per una durata massima di 90 giorni. Si tratta dei dati sopra illustrati conformemente al capoverso 1 lettere a-e nonché al capoverso 2 lettera j (*lett. a*). Ciò significa che anche per i fornitori di prestazioni è necessario indicare eventuali misure disciplinari ordinate dal Cantone in cui sono annunciati. Il registro deve contenere inoltre il/i Cantone/i in cui è annunciato il fornitore di prestazioni con data dell'annuncio (*lett. b*) nonché, conformemente alla *lettera c*, i dati relativi al titolo di perfezionamento riconosciuto come equivalente dalla PsiCo.

#### *Articolo 4 UFSP*

Per i titolari di un titolo federale di perfezionamento nei settori specialistici di cui all'articolo 8 LPPsi, il *capoverso 1 lettera a* prevede che l'UFSP iscriva nel registro i dati di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a-g e i. Riguardo all'articolo 3 capoverso 1 lettera f, è opportuno evidenziare che l'UFSP iscrive nel registro solo i diplomi di scuole universitarie svizzere

---

<sup>4</sup> RS 431.03

<sup>5</sup> RS 431.03

riconosciuti secondo l'articolo 2 LPPsi. I diplomi esteri in psicologia riconosciuti conformemente all'articolo 3 LPPsi sono invece iscritti dall'istanza responsabile del riconoscimento, ossia nella fattispecie la Commissione delle professioni psicologiche (cfr. commento all'articolo 5 nonché all'allegato 1). La data del decesso, che l'UFSP deve iscrivere nel registro secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera i, è un'iscrizione tecnica non accessibile al pubblico (cfr. commento all'art. 3 cpv. 1 lett. i).

Secondo il *capoverso 1 lettera b*, l'UFSP indica nello PsyReg se esistono o meno dati personali degni di particolare protezione sulla persona iscritta (cfr. art. 42 cpv. 2 LPPsi). I dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 6 capoverso 2 non sono iscritti direttamente nel registro: l'UFSP si limita a indicare che esistono. Questa informazione è comunque accessibile solo alle autorità cantonali competenti e non al pubblico.

I dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 6 capoverso 2 sono comunicati all'UFSP dalle autorità cantonali competenti e, conformemente al *capoverso 2*, registrati dall'UFSP in un settore sicuro, separato dal resto dello PsyReg. Poiché attualmente non è ancora disponibile un archivio elettronico securizzato, i dati sono conservati in formato cartaceo. L'archivio elettronico securizzato sarà se del caso sviluppato in un secondo tempo sia per i dati dello PsyReg che per quelli del MedReg.

#### *Articolo 5 Commissione delle professioni psicologiche*

La PsiCo, che secondo l'articolo 3 e l'articolo 9 LPPsi è competente per il riconoscimento dei diplomi universitari e dei titoli di perfezionamento esteri, dispone dei dati sulle persone di cui ha riconosciuto il diploma universitario e/o il titolo di perfezionamento. Conformemente all'articolo 4 OPPsi, essa tiene una propria banca dati sulle persone di cui riconosce il diploma universitario e/o il titolo di perfezionamento. Secondo l'articolo 4 capoverso 3 OPPsi, la PsiCo mette i dati regolarmente e gratuitamente a disposizione, per quanto siano necessari per la gestione dello PsyReg. Il trasferimento dei dati dalla banca dati della PsiCo allo PsyReg avviene automaticamente, poiché i due sistemi sono compatibili e sono collegati tramite un'interfaccia standard. Per i titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto, la PsiCo iscrive i dati conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettere a–f e h (*cpv. 1 lett. a*). La PsiCo deve iscrivere i dati di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a–e anche per i fornitori di prestazioni che esercitano per una durata massima di 90 giorni conformemente all'articolo 23 LPPsi (psicoterapeuti). Nell'ambito della procedura prevista dalla legge federale del 14 dicembre 2012<sup>6</sup> sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS), la Commissione è tenuta a verificare anche l'equivalenza del titolo di perfezionamento di queste persone. Di conseguenza deve registrare secondo la *lettera b* anche i dati sui titoli di perfezionamento di queste persone nonché la data del riconoscimento dell'equivalenza (art. 3 cpv. 3 lett. c).

#### *Articolo 6 Cantoni*

Conformemente all'articolo 22 LPPsi, ai Cantoni compete, per il proprio territorio, il rilascio dell'autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Secondo il *capoverso 1 lettera a*, per i titolari di un'autorizzazione di esercitare la professione devono essere iscritti i dati di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere b - g, ossia il Cantone che ha rilasciato l'autorizzazione e la base in virtù della quale è stata rilasciata l'autorizzazione. A riguardo si deve specificare se l'autorizzazione è stata rilasciata in base alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 49 capoverso 3 LPPsi (autorizzazione in base al diritto cantonale, prima dell'entrata in vigore della LPPsi) o in base alle disposizioni di cui all'articolo 24 LPPsi. I Cantoni registrano inoltre i dati professionali di contatto dei titolari dell'autorizzazione. Nel quadro della procedura di autorizzazione, i Cantoni devono inoltre verificare se i richiedenti padroneggiano una lingua nazionale, poiché si tratta di un requisito per l'autorizzazione secondo l'articolo 24 capoverso

---

<sup>6</sup> RS 935.01

1 lettera c LPPsi. Le competenze linguistiche sono iscritte nel registro e sono accessibili al pubblico, poiché si tratta di informazioni rilevanti per eventuali pazienti.

È interessante evidenziare le seguenti iscrizioni dei Cantoni nello PsyReg: secondo l'articolo 25 LPPsi, le autorità cantonali possono prevedere delle restrizioni di natura tecnica (p. es. limitazione alla psicoterapia degli adulti), temporale (autorizzazioni limitate nel tempo) o geografica (autorizzazione limitata a un determinato Comune) oppure vincolare l'autorizzazione a oneri (p. es. riguardo l'allestimento dei locali dello studio). Secondo l'articolo 26 LPPsi, i Cantoni fungono da autorità di vigilanza e sono quindi competenti per la revoca o il rifiuto di un'autorizzazione di esercitare la professione. In virtù dell'articolo 41 LPPsi, i Cantoni sono tenuti a comunicare senza indugio al DFI/UFSP il rilascio, il rifiuto, la revoca o eventuali restrizioni dell'autorizzazione. In questi casi la comunicazione avviene direttamente con l'iscrizione nello PsyReg da parte delle autorità cantonali di una menzione dell'esistenza e del tipo di restrizioni e oneri nonché di una revoca o rifiuto dell'autorizzazione. Per queste iscrizioni saranno messi a disposizione dei Cantoni degli elenchi dropdown dai quali potranno selezionare la natura della restrizione (tecnica, geografica o temporale) od oneri nonché «revoca» o «rifiuto» dell'autorizzazione di esercitare. L'informazione sul rifiuto, la revoca o le restrizioni e gli oneri sarà accessibile al pubblico. Non saranno invece accessibili al pubblico i motivi della revoca o del rifiuto dell'autorizzazione (cfr. anche commento al cpv. 2 nonché all'art. 3 cpv. 2).

Il *capoverso 1 lettera b* prevede che, per i fornitori di prestazioni per una durata massima di 90 giorni di cui all'articolo 23 capoverso 2 LPPsi, i Cantoni debbano iscrivere la data alla quale essi si sono annunciati presso il Cantone.

I Cantoni possono fornire i dati o iscrivere i dati nello PsyReg in diversi modi: possono iscrivere i dati direttamente nello PsyReg online. Il trasferimento di dati può però essere effettuato solo tramite una cosiddetta interfaccia elettronica standard. Le interfacce standard consentono lo scambio di dati fra le diverse banche dati. Esse permettono sia l'importazione di dati da altre banche dati, sia l'esportazione dei propri dati verso altre banche dati. In funzione della programmazione dell'interfaccia e dei diritti di accesso dei suoi utenti, sarà possibile scambiare tutti i dati o solo una parte di questi. L'UFSP ha programmato tali interfacce per lo scambio di dati nell'ambito di MedReg. Diversi Cantoni le utilizzano già a tale scopo e probabilmente le useranno anche per la fornitura o l'iscrizione dei dati nel registro PsyReg.

Il *capoverso 2* disciplina infine la comunicazione da parte dei Cantoni dei dati degni di particolare protezione su una persona iscritta, ossia:

la soppressione delle restrizioni e la data della stessa (*lett. a*) e il motivo del rifiuto o della revoca dell'autorizzazione di esercitare la professione con la data degli stessi (*lett. b*). Poi tutte le eventuali misure disciplinari (*lett. c-g*) previste dalla LPPsi (art. 30 cpv. 1 LPPsi): avvertimenti, ammonimenti, multe (con indicazione dell'importo) nonché divieti temporanei o definitivi di esercitare la professione con motivo e data. Ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 LPPsi, i Cantoni devono comunicare senza indugio all'UFSP la presenza di dati degni di particolare protezione sulla persona iscritta. La comunicazione avviene per via elettronica: a tal scopo l'autorità cantonale deve attivare nello PsyReg la casella «dati personali degni di particolare protezione». L'UFSP iscrive poi nello PsyReg la menzione che esistono dei dati degni di particolare protezione su una persona iscritta. La relativa iscrizione («esistono dati degni di particolare protezione») è visibile solo per le autorità cantonali competenti. I dati degni di particolare protezione veri e propri non sono iscritti elettronicamente nel registro, ma rilevati dalle autorità cantonali competenti in un apposito modulo fornito a tal scopo dall'UFSP. I moduli compilati sono archiviati in un settore sicuro, separato dal resto del registro delle professioni psicologiche (cfr. commento sull'articolo 4 capoverso 2). Essi vengono inviati per lettera raccomandata alle autorità di altri Cantoni su domanda (domanda d'informazione per via elettronica nel registro delle professioni psicologiche).

### *Articolo 7 Ufficio federale di statistica*

Dal gennaio 2011, come previsto dall'OIDI, l'Ufficio federale di statistica (UST) attribuisce a ogni impresa che opera in Svizzera un numero d'identificazione delle imprese univoco e unitario, il cosiddetto IDI. Anche gli psicologi e gli psicoterapeuti che gestiscono un proprio studio devono essere dotati dell'IDI. Grazie al registro delle professioni psicologiche, sarà possibile in futuro registrare gli psicologi e gli psicoterapeuti ai quali l'UST deve attribuire un numero IDI secondo l'OIDI. Il numero IDI è attribuito dall'UST e poi iscritto nel registro delle professioni psicologiche. L'iscrizione può avvenire automaticamente tramite un'interfaccia standard, come quella che l'UST già utilizza in qualità di fornitore e utente di dati del MedReg. Le modalità precise della rilevazione e dell'iscrizione dei numeri IDI saranno stabilite in un secondo tempo per via bilaterale dall'UFSP e dall'UST.

### *Articolo 8 Organizzazioni responsabili del perfezionamento*

I dati relativi ai titolari di un titolo federale di perfezionamento nei settori specialistici di cui all'articolo 8 LPPsi (psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva, psicologia clinica, neuropsicologia e psicologia della salute) sono di competenza delle organizzazioni responsabili dei cicli di perfezionamento accreditati nei suddetti settori specialistici (organizzazioni responsabili del perfezionamento). Per poter iscrivere in PsyReg i dati relativi ai titolari di tali titoli di perfezionamento, è importante che le organizzazioni responsabili del perfezionamento li forniscano all'UFSP in modo sistematico e per via elettronica. Il *capoverso 1* stabilisce che le organizzazioni responsabili dei cicli di perfezionamento in psicologia accreditati provvisoriamente secondo l'allegato 2 OPPsi debbano fornire i dati sui titolari di un titolo di perfezionamento in psicoterapia considerato titolo federale in psicoterapia secondo l'articolo 49 capoverso 1 LPPsi delle disposizioni transitorie. L'UFSP iscrive tali dati nello PsyReg (*lett. a*).

La *lettera b* prevede che le organizzazioni responsabili debbano inoltre fornire i dati sui titolari di un titolo federale di perfezionamento, ossia sulle persone che hanno concluso un ciclo di perfezionamento regolarmente accreditato nei settori specialistici di cui all'articolo 8 LPPsi. Ciò corrisponde alle disposizioni dell'articolo 8 capoverso 3 e dell'articolo 41 capoverso 2 LPPsi, secondo le quali le organizzazioni responsabili dei relativi cicli di perfezionamento accreditati rilasciano i titoli federali di perfezionamento e ne comunicano il rilascio all'UFSP. Dopo la comunicazione, l'UFSP iscrive i dati nello PsyReg e provvede a far firmare il titolo federale di perfezionamento anche da un rappresentante della Confederazione (cfr. art. 8 cpv. 4 e art. 41 cpv. 2 LPPsi nonché art. 1 OPPsi).

L'iscrizione dei dati sui titoli federali di perfezionamento da parte dell'UFSP è finalizzata a garantire la sicurezza e la qualità dei dati contenendo il più possibile il numero degli operatori autorizzati a registrare dati nello PsyReg. Il campo coperto dalle organizzazioni responsabili del perfezionamento, in particolare nel settore specialistico della psicoterapia, è molto ampio e svariato. Il settore conta infatti una sessantina di cicli di perfezionamento accreditati provvisoriamente secondo l'articolo 9 in combinato disposto con l'allegato 2 OPPsi. Le persone che hanno concluso questi cicli di perfezionamento detengono così un titolo considerato federale e devono essere iscritte nello PsyReg. I cicli di perfezionamento sono offerti sotto la responsabilità di una sessantina di organismi incaricati del perfezionamento. Responsabili sono anche le tre associazioni professionali del settore (Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi [FSP]), Associazione Professionale Svizzera della Psicologia Applicata [SBAP] e l'Associazione Svizzera degli Psicoterapeuti [ASP]), che hanno riconosciuto gli oltre sessanta cicli di perfezionamento in base a una propria procedura di garanzia della qualità e li hanno proposti per l'accreditamento provvisorio. Poiché gran parte dei membri delle tre associazioni sono titolari di titoli di perfezionamento considerati provvisoriamente titoli federali, la FSP, SBAP e ASP costituiscono potenzialmente un'importante fonte di dati per lo PsyReg.

### **Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati**

#### **Articolo 9 Qualità dei dati**

L'efficienza dello PsyReg dipende essenzialmente dalla qualità delle informazioni che vi sono contenute, ossia dalla loro correttezza, completezza e attualità. Secondo il *capoverso 1*, il DFI può stabilire i requisiti di qualità dei dati da fornire nonché il formato degli stessi. Il *capoverso 2* specifica che spetta ai fornitori di dati garantire che i dati nel loro settore di competenza vengano trattati secondo le prescrizioni. In particolare essi devono assicurare che tutti i dati da loro forniti, comunicati o iscritti siano corretti e completi (*cpv. 3*).

#### **Articolo 10 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico**

L'articolo 42 LPPsi prevede che tutti i dati iscritti nello PsyReg, eccetto i dati personali degni di particolare protezione (cfr. a riguardo anche l'art. 6 cpv. 3), siano accessibili al pubblico (*cpv. 1*) e possano essere consultati alla pagina Internet dello PsyReg aperta al pubblico. Solo pochi dei dati accessibili al pubblico (nomi precedenti, lingua di corrispondenza e data del decesso della persona iscritta) non sono visibili alla pagina pubblica dello PsyReg, in modo da garantire una migliore leggibilità della pagina. Queste informazioni non sono rilevanti per il pubblico, ma possono essere fornite su richiesta. Come stabilito dall'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 24 maggio 2006<sup>7</sup> sul principio di trasparenza dell'amministrazione (OTras), la domanda di accesso non sottostà a esigenze formali e può pertanto essere inoltrata oralmente, per fax, per posta elettronica o per scritto.

I dati accessibili al pubblico non pubblicati in Internet sono riportati come tali nell'allegato 1 (*cpv. 2*).

#### **Articolo 11 Accesso tramite un'interfaccia standard**

Tramite la pagina pubblica dello PsyReg è possibile solo consultare degli elenchi (p. es. i titolari di un'autorizzazione di esercitare nel Cantone di Berna). Una domanda permette inoltre di generare al massimo 100 set di dati. Non è invece possibile richiedere sistematicamente dei dati in base a diversi criteri, né correlare e valutare i dati contenuti nello PsyReg. Sono così molto limitate le possibilità di utilizzare il registro per richieste più complesse (p. es. titolari di un titolo di perfezionamento nella psicoterapia in base all'età, il sesso e la data del conseguimento del titolo, evoluzione temporale). Secondo il *capoverso 1* l'UFSP consente a determinati utenti la ricerca sistematica e l'utilizzazione dei dati dello PsyReg accessibili al pubblico tramite un'interfaccia standard. Come già illustrato riguardo all'articolo 6 capoversi 1 e 2, le interfacce standard consentono di accedere ai dati di un'altra banca dati, fermo restando che, in funzione della programmazione e dell'abilitazione dell'utente, l'accesso è consentito a tutti o solo a una parte dei dati dell'altra banca dati. Offrendo la possibilità di utilizzare lo PsyReg tramite un'interfaccia standard, l'UFSP consente ai fornitori di dati (*lett. a*), ossia ai Cantoni, alle organizzazioni responsabili del perfezionamento e alla PsiCo, di consultare e richiedere sistematicamente i dati dello PsyReg accessibili al pubblico, a condizione che questi servano ad adempire i loro compiti previsti dalla LPPsi. Al contempo, alcuni di questi utenti si avvarranno dell'interfaccia standard anche per la fornitura dei dati e la loro iscrizione nel registro.

Conformemente alla *lettera b*, anche i servizi pubblici e privati possono ottenere l'accesso tramite un'interfaccia standard quando ne hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti previsti dalla legge o di un compito d'interesse pubblico.

In base *capoverso 2*, i fornitori di dati ottengono l'accesso solo ai dati accessibili al pubblico, che sono necessari ad adempire i compiti previsti dalla LPPsi. Alla stessa stregua, il *capoverso 3* stabilisce che i servizi pubblici e privati possono accedere solo ai dati accessibili al pubblico, di cui hanno bisogno per adempire i loro compiti. L'accesso è inoltre loro consentito solo su domanda scritta e motivata e dietro pagamento di un emolumento.

---

<sup>7</sup> RS 152.31

I costi per il collegamento tecnico all'interfaccia standard sono a carico degli utenti (cfr. anche commento all'art. 17 cpv. 3). In virtù dell'articolo 18 capoverso 1, gli utenti di cui alla *lettera b* devono versare degli emolumenti per l'utilizzazione dell'interfaccia standard (cfr. commento all'art. 18).

Il *capoverso 4* stabilisce che l'UFSP deve pubblicare in Internet un elenco dei servizi ai quali è stato concesso l'accesso ai dati dello PsyReg accessibili al pubblico tramite l'interfaccia standard.

#### *Articolo 12 Impiego dei dati a scopi statistici e di ricerca*

Secondo l'*articolo 12 capoverso 1*, l'UFSP mette a disposizione i dati dello PsyReg accessibili al pubblico anche a scopi statistici e di ricerca, a condizione che il progetto di ricerca sia d'interesse pubblico. Ai sensi della *lettera a* fornisce annualmente e gratuitamente i dati all'UST per scopi statistici. La *lettera b* prevede che l'UFSP metta a disposizione i dati anonimizzati anche a servizi pubblici e privati, a scopo di ricerca e dietro pagamento di un emolumento, a condizione che tali dati siano necessari alla realizzazione del progetto. Questa disposizione è stata introdotta sulla scorta delle esperienze fatte con MedReg, per il quale l'UFSP riceve continuamente richieste di utilizzazione dei dati a scopo di ricerca. È probabile che i dati dello PsyReg incontrino lo stesso interesse dei ricercatori, visto che lo PsyReg raccoglierà per la prima volta sistematicamente dati sui titolari di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero riconosciuto in diversi settori specialistici (cfr. art. 8 LPPsi) nonché sui titolari di un'autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale.

Secondo il *capoverso 2*, i servizi pubblici e privati che desiderano utilizzare i dati dello PsyReg a scopi di ricerca devono presentare una domanda scritta e versare un emolumento.

#### *Articolo 13 Comunicazione alle autorità cantonali dei dati personali degni di particolare protezione*

Quando un Cantone comunica dei dati personali degni di particolare protezione su una persona iscritta, l'UFSP, conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 (cfr. commenti su questi articoli) inserisce elettronicamente nello PsyReg l'indicazione che esistono tali dati, ma non i dati personali stessi degni di particolare protezione. Questa indicazione è visibile solo per le autorità cantonali competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione. Nel quadro delle procedure di autorizzazione e al fine di semplificare lo scambio d'informazioni e l'assistenza amministrativa secondo l'articolo 29 LPPsi, i dati personali degni di particolare protezione, segnatamente riguardo alle misure disciplinari, sono rilevanti per le autorità cantonali competenti. Esse possono, secondo il *capoverso 1*, chiedere all'UFSP informazioni sui dati personali degni di particolare protezione. La domanda può essere presentata direttamente per via elettronica tramite lo PsyReg. Il *capoverso 2* stabilisce che l'UFSP, dopo aver verificato e identificato il servizio richiedente, comunichi i dati alle autorità cantonali tramite un collegamento securizzato. Poiché non esiste ancora un collegamento securizzato, la comunicazione di tali dati avviene per lettera raccomandata. Il collegamento elettronico securizzato per la comunicazione dei dati personali degni di particolare protezione sarà se del caso sviluppato in un secondo tempo sia per i dati PsyReg che per quelli MedReg.

#### *Articolo 14 Comunicazione alla persona interessata dei dati personali degni di particolare protezione*

Secondo l'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>8</sup> sulla protezione dei dati (LPD), le persone iscritte in un registro hanno il diritto di chiedere informazioni complete sui dati che le concernono. L'articolo 1 dell'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>9</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) prevede che la domanda d'informazione e la comunicazione

---

<sup>8</sup> RS 235.1

<sup>9</sup> RS 235.11

delle informazioni richieste possano avvenire per scritto o per via elettronica. Secondo il *capoverso 1* ogni persona iscritta nel registro può chiedere informazioni sui dati degni di particolare protezione che la concernono, presentando una domanda per via elettronica. Secondo il *capoverso 2*, per assicurare l'identificazione della persona interessata, quest'ultima deve chiedere all'UFSP un nome utente e una password. La relativa domanda può essere fatta direttamente per via elettronica tramite lo PsyReg. In base al *capoverso 3*, l'UFSP comunica alla persona interessata i dati personali degni di particolare protezione che la concernono tramite un collegamento securizzato. Come sopra menzionato, la comunicazione avverrà fino a nuovo ordine per scritto (lettera raccomandata).

#### *Articolo 15 Modifica dei dati*

I dati iscritti nel registro possono essere modificati solo dai servizi che li hanno iscritti nello PsyReg. Come previsto dall'*articolo 15 capoverso 1*, l'UFSP, la PsiCo, i Cantoni e l'UST sono responsabili di ogni modifica dei dati da loro iscritti. Secondo il *capoverso 2*, i Cantoni sono tenuti a presentare all'UFSP una domanda per una qualsiasi modifica dei dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 6 capoverso 2, da loro comunicati. Lo stesso vale per le organizzazioni responsabili del perfezionamento che devono presentare una domanda per qualsiasi modifica dei dati da loro forniti secondo l'articolo 8 (cpv. 3). Le relative domande di modifica possono essere presentate direttamente per via elettronica tramite lo PsyReg.

Il *capoverso 4* prevede che tutte le modifiche dei dati nello PsyReg siano messe a verbale. La messa a verbale avviene mediante un'apposita funzione del programma dello PsyReg ed è visualizzabile con qualsiasi tipo di browser (*history* o cronologia).

#### *Articolo 16 Domanda di modifica da parte delle persone interessate*

Secondo il *capoverso 1*, le persone iscritte nel registro possono chiedere di modificare, aggiornare o completare i dati che le concernono presentando una domanda per via elettronica direttamente tramite lo PsyReg. Secondo il *capoverso 2*, per assicurare l'identificazione della persona interessata, quest'ultima deve chiedere all'UFSP un nome utente e una password. Le domande di modifica elettroniche sono inviate automaticamente dal registro al servizio responsabile dell'iscrizione dei dati in questione (cfr. commento all'art. 15 cpv. 1).

#### *Articolo 17 Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registro delle professioni psicologiche*

Secondo il *capoverso 1*, le iscrizioni nel registro delle professioni psicologiche devono essere cancellate o eliminate e anonimizzate in conformità con l'articolo 43 LPPsi. Quest'ultimo disciplina in dettaglio come e quando le iscrizioni di dati devono essere cancellate o eliminate dallo PsyReg e anonimizzate. I dati sono cancellati quando l'iscrizione di un dato riporta la menzione «cancellato». Nel registro rimane così un'indicazione sulla relativa iscrizione. I divieti temporanei di esercitare la professione, dovuti a una violazione grave delle prescrizioni della LPPsi o delle sue disposizioni di esecuzione, sono dotati della menzione «cancellato» dopo un periodo stabilito per legge (10 anni). «Eliminato» significa che i dati sono stati rimossi dal registro e archiviati in forma anonimizzata. Le iscrizioni sulle restrizioni dell'autorizzazione di esercitare la professione nonché gli avvertimenti, gli ammonimenti e le multe sono eliminati dal registro al termine del periodo stabilito per legge (5 anni). Secondo il *capoverso 2*, l'UFSP deve adottare le disposizioni necessarie per garantire la cancellazione e l'eliminazione dei dati dallo PsyReg in tempo utile e in modo appropriato e conforme alla legge.

## **Sezione 4: Costi**

### *Articolo 18 Ripartizione dei costi*

L'articolo 18 stabilisce che l'UFSP assicura la programmazione, la gestione e l'ulteriore sviluppo dello PsyReg (cpv. 1) e sostiene i costi del registro non coperti dagli emolumenti (cpv. 2). Gli utenti di cui all'articolo 11 assumono i costi per gli adeguamenti tecnici e il collegamento delle proprie soluzioni informatiche (costi d'investimento, adeguamento tecnico e dei software delle proprie soluzioni informatiche) nonché per la gestione del loro collegamento all'interfaccia standard (cpv. 3).

### *Articolo 19 Emolumenti*

L'utilizzazione dei dati dello PsyReg tramite un'interfaccia standard presuppone il pagamento di emolumenti, elencati al *capoverso 1*:

un emolumento unico di al massimo 3000 franchi per l'utilizzazione dell'interfaccia standard a dipendenza dell'onere per il trattamento della domanda, l'introduzione, la consulenza, l'istruzione degli utenti e il certificato (*lett. a*). L'emolumento massimo richiesto per i servizi descritti alla *lettera a* corrisponde all'emolumento da versare per l'utilizzazione dell'interfaccia standard del MedReg, come previsto nell'ambito della revisione dell'ordinanza sul MedReg. L'importo risulta da un onere medio stimato per il trattamento e la consulenza per un massimo di due giorni nonché una partecipazione ai costi di collegamento all'interfaccia standard da parte dell'utente. Sono compresi anche i costi per il certificato che ammontano attualmente a 50 franchi per applicazione utente. Stando alle informazioni dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT), in futuro i certificati costeranno fra i 300 e i 500 franchi. Nell'emolumento sono inoltre compresi i costi per la documentazione necessaria all'istruzione e per una formazione di mezza giornata degli utenti per un importo di 950 franchi.

L'emolumento annuo massimo per i servizi descritti alla *lettera b* ammonta a 5000 franchi e risulta dall'onere calcolato in base alle esperienze finora raccolte nel quadro delle interfacce standard del MedReg, ossia 25 ore annue a 100 franchi ciascuna per il supporto degli utenti. Questa cifra copre anche l'onere per il rinnovo del certificato e l'ampliamento delle capacità del server. Essa contribuisce inoltre a indennizzare i lavori dell'UFSP per la garanzia della qualità dei dati iscritti. Alla stessa stregua dei dati del MedReg, l'UFSP valuterà infatti regolarmente anche tutti i dati dello PsyReg per individuare per esempio eventuali errori d'iscrizione da parte dei fornitori di dati e farli poi correggere. Anche la modifica dei dati è di competenza dell'UFSP. Più aumenta il volume di dati trasferiti tramite l'interfaccia standard, più grande è anche l'onere di lavoro dell'UFSP per garantire la qualità dei dati. Se un utente dell'interfaccia standard ha accesso a tutti i dati dello PsyReg accessibili al pubblico, la quota dell'emolumento destinata alla garanzia della qualità risulterà più grande di quella necessaria se l'utente accede a solo una parte dei dati (p. es. agli psicoterapeuti con autorizzazione di esercitare la professione).

Nel primo anno di utilizzazione, gli utenti tenuti a versare un emolumento dovranno quindi pagare un importo massimo di 8000 franchi (onere ai sensi delle *lett. a e b*) e negli anni seguenti massimo 5000 franchi (onere ai sensi della *lett. b*).

Conformemente al *capoverso 2*, gli utenti che nel contempo forniscono dati per lo PsyReg sono esentati dal pagamento degli emolumenti per l'utilizzazione dei dati dello PsyReg tramite l'interfaccia standard. L'esenzione dei fornitori dei dati dal pagamento degli emolumenti appare opportuna, visto che essi sono obbligati a fornire i dati in un formato e una qualità prestabiliti e in parte anche a iscrivere tali dati senza essere indennizzati per questo lavoro.

Per l'utilizzazione dei dati a scopi di ricerca conformemente all'articolo 12 capoverso 1 lettera b, il *capoverso 3* non prevede un importo minimo o massimo. Questi emolumenti saranno calcolati individualmente a dipendenza della mole di lavoro che l'UFSP dovrà affrontare per

l'anonimizzazione, la formattazione e il trattamento dei dati. L'onere varierà sensibilmente in funzione dell'interesse specifico della ricerca e del volume di dati messo a disposizione.

Per il resto, come indicato al *capoverso 4*, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>10</sup> sugli emolumenti (OgeEm).

## **Sezione 5: Disposizioni particolari**

### *Articolo 20 Sicurezza dei dati*

Secondo l'*articolo 19*, tutti i servizi che partecipano al registro delle professioni psicologiche adottano le misure tecniche e organizzative necessarie secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati affinché i loro dati non vadano persi né siano trattati, consultati o utilizzati da persone non autorizzate. Nel quadro della sicurezza dei dati, si devono in particolare osservare le disposizioni dell'OLPD nonché l'ordinanza federale del 9 dicembre 2011<sup>11</sup> concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale (OIAF), segnatamente il capitolo 3 «Sicurezza TIC e Stato maggiore speciale per la sicurezza delle informazioni». I dati contenuti nello PsyReg accessibili al pubblico non sono dati personali degni di particolare protezione perché questi ultimi sono registrati in un settore separato dal resto dello PsyReg (cfr. art. 4 cpv. 2 e art. 6 cpv. 2) e sono accessibili solo per le persone abilitate dell'UFSP. La sicurezza dei dati è così garantita.

## **Sezione 6: Disposizioni finali**

### *Articolo 21 Disposizioni transitorie*

Il pubblico avrà accesso al registro delle professioni psicologiche entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. I dati sui diversi gruppi di persone che, conformemente all'*articolo 3*, devono essere iscritti nello PsyReg non venivano finora raccolti in un registro centralizzato né erano trattati in modo uniforme. I fornitori di dati, segnatamente i Cantoni e le organizzazioni responsabili del perfezionamento, avranno bisogno di tempo per raccogliere i dati in loro possesso e trattarli come richiesto. Nei Cantoni le autorità responsabili delle autorizzazioni e della vigilanza sulle professioni mediche universitarie ai sensi della legge federale del 23 giugno 2006<sup>12</sup> sulle professioni mediche universitarie (LPMed) lo sono anche per le professioni psicologiche secondo la LPPsi. Vista la loro esperienza con il MedReg e il trasferimento di dati nello stesso, dovrebbe essere relativamente facile per i Cantoni far confluire i dati disponibili nello PsyReg. I dieci Cantoni che già si avvalgono di un'interfaccia standard per l'esportazione e l'importazione di dati nel quadro del MedReg potranno utilizzarla anche per il trasferimento di dati nello PsyReg. Sarà invece più difficile il trasferimento di dati da molte organizzazioni responsabili del perfezionamento verso lo PsyReg. Una sessantina di istituzioni di perfezionamento e le tre associazioni professionali svizzere (Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi [FSP]), Associazione Professionale Svizzera della Psicologia Applicata [SBAP] e l'Associazione Svizzera degli Psicoterapeuti [ASP]) dispongono di dati rilevanti che conservano in modo molto disparato, spesso neanche in forma elettronica. Di conseguenza, il trasferimento dei dati potrà risultare più o meno oneroso a seconda dei casi.

### *Articolo 22 Entrata in vigore*

La presente ordinanza entrerà in vigore il 1° marzo 2016 assieme agli articoli 38 - 43 LPPsi.

---

<sup>10</sup> RS 172.041.1

<sup>11</sup> RS 172.010.58

<sup>12</sup> RS 811.11

### **3. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e le cerchie interessate**

La gestione del registro delle professioni psicologiche diventa un nuovo compito permanente dell'UFSP. Tuttavia, il fabbisogno di risorse personali e soprattutto materiali è solo temporaneo: lo PsyReg viene allestito sulla base del registro delle professioni mediche, già operativo dal 2008. Di conseguenza, le spese previste per l'intero processo, dallo sviluppo fino alla gestione ordinaria (definizione delle funzionalità, sviluppo del software, programmazione, migrazione dei dati, definizione dei diritti di accesso, informazione e istruzione degli utenti, ecc.), saranno più basse di quelle sostenute per il MedReg. Le necessarie risorse di personale e materiali sono state autorizzate con decisione del Consiglio federale del 5 maggio 2012. Poiché dal 2018 la sezione Registro delle professioni sanitarie dell'UFSP, già responsabile del MedReg, assumerà la gestione permanente dello PsyReg, dopo lo sviluppo e la fase pilota non saranno più necessari fondi supplementari.

Una parte dei costi di gestione del nuovo registro sarà coperta con gli emolumenti riscossi per l'utilizzazione dei dati dello PsyReg secondo gli articoli 10 e 11. Nel caso dello PsyReg non sarà tuttavia possibile coprire tutti i costi con gli emolumenti. I principali utenti potenziali di questi dati, cioè i Cantoni e le organizzazioni responsabili del perfezionamento, sono infatti esonerati dal pagamento in quanto importanti fornitori di dati. Le tre associazioni professionali nazionali – FSP, ASP e SBAP – saranno eventualmente interessate a usare i dati dello PsyReg tramite un'interfaccia standard. Se, nella loro funzione di organizzazioni responsabili dei cicli di perfezionamento accreditati secondo la LPPsi, forniranno dei dati allo PsyReg, saranno anch'esse esentate dal pagamento degli emolumenti.

Non potendo ancora prevedere se ci sarà interesse all'impiego dei dati a scopo di ricerca, non è possibile stimare l'importo degli emolumenti riscossi per questa forma di utilizzazione.

#### ***Ripercussioni per i Cantoni***

Le autorità cantonali dovranno affrontare in un primo tempo un onere supplementare per il trasferimento dei dati in loro possesso sui titolari di un'autorizzazione di esercitare la psicoterapia secondo il diritto cantonale anteriore. Una volta che lo PsyReg sarà attivato, lo svolgimento dei compiti assegnati ai Cantoni nell'ambito dell'esecuzione della LPPsi sarà nettamente facilitato. Lo PsyReg agevolerà anche lo scambio d'informazioni tra i Cantoni, per esempio nell'ambito di procedure disciplinari.

#### ***Ripercussioni per le organizzazioni responsabili del perfezionamento***

Le organizzazioni responsabili di un ciclo di perfezionamento regolarmente accreditato nei settori specialistici di cui all'articolo 8 LPPsi sono tenute per legge, conformemente all'articolo 41 capoverso 2 LPPsi, a comunicare ogni rilascio di un titolo federale di perfezionamento. In futuro la comunicazione del rilascio dei titoli federali di perfezionamento comporterà solo un lieve onere per le organizzazioni responsabili del perfezionamento e sarà anzi facilitata grazie al registro.

Nel settore della psicoterapia, le organizzazioni responsabili del perfezionamento dovranno svolgere temporaneamente un lavoro supplementare per trasferire nel nuovo registro i loro dati relativi ai titolari di titoli di cicli di perfezionamento accreditati provvisoriamente.

#### ***Ripercussioni per il pubblico***

Il registro delle professioni psicologiche offre al pubblico interessato una maggiore trasparenza nel campo della psicologia e della psicoterapia: in futuro i pazienti potranno per esempio consultare il registro per sapere quali psicoterapeuti dispongono di un'autorizzazione di esercitare la professione nel loro Cantone. I clienti che desiderano ricorrere per esempio alla consulenza di uno psicologo dell'età evolutiva o di una psicologa della salute potranno informarsi su PsyReg se questi professionisti dispongono di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero riconosciuto in quel settore specialistico. In questo senso, PsyReg fornisce anche un contributo alla garanzia della qualità dei servizi sanitari.